

Circolare n. 2 /2008

**Legge Finanziaria anno 2008/2
Regime dei minimi**

Premessa

La Finanziaria 2008 (all'art. 1, commi da 96 a 117) ha introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime fiscale per i cosiddetti contribuenti minimi, cui professionisti ed imprese accedono naturalmente, qualora rispettino taluni requisiti strutturali ed economici.

La C.M. 21 dicembre 2007, n. 73/E, emanata in tempi record, fornisce un quadro completo della disciplina e delle modalità applicative ed ha anticipato il contenuto delle disposizioni del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008, cui è demandata l'emanazione delle disposizioni applicative della disciplina innovativa.

L'introduzione del nuovo regime dei minimi porta con sé la soppressione di tre sistemi agevolati preesistenti:

- dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32-bis, D.P.R. 633/1972),
- delle attività marginali, cd. "forfettone" (art. 14, L. 388/2000) e
- super semplificato (art. 3, L. 662/1996).

Resta solo il regime delle nuove iniziative produttive, il cd. "forfettino".

Il regime comporta semplificazioni e riduzione degli adempimenti per i contribuenti quali: niente Iva, Irap, libri contabili e studi di settore, solo un'imposta sostitutiva del 20% sull'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali.

Indice argomenti

1. Requisiti per l'ammissione
2. Cause di esclusione
3. Adempimenti
4. Determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo
5. Imposta sostitutiva
6. Cessazione del regime

1. Requisiti per l'ammissione

Possono accedere al nuovo regime soltanto le persone fisiche residenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni, le quali:

a) nell'anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a Euro 30.000.

Rilevano i ricavi di competenza dell'anno solare 2007, calcolati secondo le disposizioni proprie del regime ordinario di determinazione del reddito d'impresa anche se eventualmente incassati nel corso dell'anno successivo;

- non hanno effettuato cessioni all'esportazione e assimilate;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti a progetto, e non hanno erogato somme sotto forma di utili agli associati¹.

L'esclusione non trova applicazione sia con riferimento al caso in cui l'associato abbia effettuato nell'associazione un apporto di solo capitale o congiunto di lavoro e di capitale (apporto misto), sia quando allo stesso non siano stati distribuiti utili in quanto l'esercizio si sia chiuso in perdita;

b) nel triennio precedente:

- non hanno acquistato beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a Euro 15.000, anche mediante contratti di appalto o locazione, pure finanziaria². Il limite di Euro 15.000 va riferito all'intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno, diversamente da quanto precisato per i ricavi, e non rilevano eventuali cessioni effettuate nel triennio.

Il decreto attuativo specifica che si debbano considerare anche i corrispettivi relativi ad operazioni effettuate presso soggetti non titolari di partita Iva.

I beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50% del costo sostenuto al netto dell'iva indetraibile³.

Non devono essere presi in considerazione i costi relativi ad attività immateriali, come l'avviamento.

c) iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti indicati.

¹ Di cui rispettivamente, all'art. 50, c. 1, lett. c) e c) bis e all'art. 53, c. 2, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

² In caso di bene strumentale acquisito mediante leasing, ai fini della verifica del limite di 15.000 euro concorre l'importo dei canoni corrisposti nel triennio precedente.

³ Si presumono ad uso promiscuo i beni a deducibilità limitata indicati negli artt. 164 e 102, c. 9 del TUIR ovvero autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefoni cellulari

Solo per coloro che iniziano l'attività, la scelta del nuovo regime va esercitata nel Modello di inizio attività (Mod. AA9), comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (barrando la casella B, "contribuenti minori").

Se i contribuenti non hanno barrato la casella indicata, potranno nei 30 giorni successivi, rettificare l'originaria dichiarazione recandosi direttamente presso l'Ufficio competente; in ogni caso vale il principio del comportamento concludente.

Tuttavia se il contribuente presenta la dichiarazione di inizio attività senza comunicare l'opzione e non vi provvede nei successivi 30 giorni è soggetto alla sanzione di Euro 258.

Viceversa, i soggetti già in attività, avendone i requisiti, accedono automaticamente come contribuenti minimi.

Gli ex minimi in franchigia possono continuare ad operare con il numero di partita Iva speciale.

I contribuenti in regime di franchigia che abbiano esercitato l'opzione per l'assoggettamento ad IVA secondo le modalità ordinarie, possono comunque rientrare nel regime dei minimi, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario.

In tal caso la revoca, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

L'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

2. Cause di esclusione

Sono esclusi dal nuovo regime:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva; questi ultimi non possono avvalersi del regime neanche per eventuali altre attività di impresa o di lavoro autonomo esercitate (ad es. aziende agricole, agenzie di viaggi e turismo, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, ecc.).

I produttori agricoli, titolari ai fini Irpef di redditi fondiari e non di impresa⁴, anche se soggetti a regime speciale Iva, possono avvalersi del regime dei minimi con riguardo alle altre attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate;

- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi;
- gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni⁵, o in S.r.l. che si trovano nel regime di trasparenza fiscale⁶ e non le abbiano vendute prima del 31 dicembre 2007.

3. Adempimenti

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva, si deve evidenziare in primo luogo che i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva, periodica e annuale, e da qualunque altro adempimento previsto dal D.P.R. 633/1972.

Non sono tenuti alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori.

Siccome non versano l'imposta, tali contribuenti devono emettere le fatture senza addebito dell'Iva a titolo di rivalsa. Ne deriva che non sia possibile la detrazione dell'imposta sugli acquisti.

I contribuenti che per errore hanno emesso una fattura con l'addebito dell'Iva ed intendono entrare nel regime dei minimi, possono emettere una nota di variazione⁷ che dovrà essere registrata dal cessionario o dal committente, il quale ha diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Solo se, unitamente all'emissione della fattura con addebito dell'imposta, il contribuente ha esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alla liquidazione periodica dell'Iva, il comportamento è inequivocabilmente espressivo dell'opzione per il regime ordinario.

Il decreto attuativo individua puntualmente quali siano gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti minimi agli effetti Iva, ossia:

- l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- l'obbligo di certificazione dei corrispettivi;

⁴ Vedi art. 32 del TUIR

⁵ Di cui all'art. 5, del D.P.R. n. 917/1986

⁶ Di cui all'art. 116 del D.P.R. n. 917/1986

⁷ Di cui ex art. 26, D.P.R. n. 633/1972

- l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate secondo le regole generali;
- l'obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta (come per le operazioni di reverse charge);
- l'obbligo di versamento dell'imposta di cui a punto precedente, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sulle fatture emesse dai contribuenti senza addebito dell'Iva si applica l'imposta di bollo se di importo superiore a Euro 77,47.

L'applicazione del regime dei minimi comporta la rettifica dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario⁸.

Pertanto l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata.

La rettifica può avvenire in un'unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi, ad eccezione dei beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, o 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati o di loro porzioni.

In particolare, la prima o unica rata deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'Iva dell'anno che precede quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, mentre le successive rate andranno versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva del 20%.

Il mancato versamento dell'unica rata, ovvero di una singola rata, è punibile con una sanzione⁹ pari al 30% dell'importo non versato e costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo.

Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui viene applicata l'Iva nei modi ordinari si deve tener conto anche delle operazioni con Iva ad esigibilità differita, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti minimi per l'ultimo anno in cui l'Iva veniva applicata nei modi ordinari potrà essere richiesta a rimborso¹⁰ o potrà essere utilizzata in compensazione¹¹.

⁸ Tale rettifica va posta in essere anche se il contribuente passa, tramite la prevista opzione, al regime ordinario dell'Iva

⁹ Prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

¹⁰ Ai sensi dell'art. 30, c. 3, D.P.R. 633/1972

¹¹ Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Per quanto concerne invece gli adempimenti contabili ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, salvo l'obbligo di conservare¹² i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e nei modi previsti.

I contribuenti minimi, inoltre, non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri e quindi, sono esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

La C.M. 73/E/2007 precisa, inoltre, che i soggetti che esercitano arti o professioni devono tenere¹³ uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese. Tali contribuenti possono riscuotere i compensi in denaro esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi inferiori a Euro 1.000 fino al 30 giugno 2008, a Euro 500 dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, e infine a Euro 100 dal 1° luglio 2009.

I contribuenti minimi sono esonerati dal pagamento dell'imposta e quindi dall'obbligo della relativa dichiarazione Irap.

4. Determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

Il reddito si determina come differenza tra l'ammontare dei compensi o ricavi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo relative all'esercizio dell'attività di impresa, dell'arte o della professione.

In sostanza si utilizza il criterio di cassa pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui si verifica la manifestazione numeraria, nonostante la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi d'imposta.

Questo vale anche per le plusvalenze e minusvalenze. La circolare, puntualizza che rilevano anche sopravvenienze attive e passive.

I contribuenti minimi non possono dedurre quote di ammortamento e non sono tenuti alla valutazione delle rimanenze. Ciò comporta che nel caso di acquisto di un bene strumentale nel corso del regime speciale e successiva vendita dello stesso, l'intero costo sostenuto è deducibile

¹² Ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 29/09/1973, n. 600

¹³ Ai sensi dell'art. 19, c. 3, D.P.R. 600/1973

dal reddito nel periodo di acquisizione e la plusvalenza realizzata è pari all'intero corrispettivo percepito per la vendita e sarà tassata integralmente.

In caso, invece, di cessione di beni strumentali già in possesso dei contribuenti minimi prima dell'ingresso nel regime speciale, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata¹⁴ come differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.

Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo d'imposta ed il corrispettivo complessivo.

Il D.M. del 2 gennaio 2008 individua la disciplina delle rimanenze accumulate prima dell'ingresso nel regime speciale. Le rimanenze finali costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione del regime va prioritariamente dedotto dall'ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi. L'eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole.

In caso di uscita dal regime dei minimi le rimanenze iniziali del primo anno di applicazione del regime ordinario non assumono rilevanza se sono state già pagate e quindi il relativo costo è già stato dedotto, mentre assumono rilevanza secondo le regole del TUIR se il relativo importo non è stato pagato.

I componenti positivi e negativi originatisi prima dell'ingresso nel regime ma, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime dei minimi solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di Euro 5.000. In caso di importo della somma algebrica non eccedente Euro 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. Si tratta di una disposizione di vantaggio che si sostanzia in una franchigia di Euro 5.000. Se la somma algebrica è negativa la stessa è deducibile integralmente dalla formazione del predetto reddito senza trascinamento in avanti di quote.

I contributi previdenziali e assistenziali sono ammessi in deduzione del reddito così come calcolato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, anziché da quello complessivo, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. La norma salva la deducibilità dei suddetti contributi che, ordinariamente, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo e che,

¹⁴ Ai sensi degli artt. 86 e 101 del TUIR

nella fattispecie, sarebbero risultati non più deducibili in quanto il reddito dei contribuenti minimi assoggettato a imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo. Per quanto riguarda le ritenute subite dai contribuenti minimi, il decreto attuativo stabilisce che queste si considerano effettuate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva e che l'eccedenza è utilizzabile in compensazione¹⁵.

In caso di perdite prodotte nel corso dell'applicazione del regime dei minimi si stabilisce che queste vanno portate in diminuzione dei redditi d'impresa/lavoro autonomo dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto.

Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata l'attività vale anche per i contribuenti minimi la possibilità di applicare la disposizione dell'art. 84, c. 2 del TUIR riguardante il riporto illimitato delle perdite.

Per quanto riguarda invece, le perdite prodotte nei periodi d'imposta precedenti l'ingresso nel regime, queste possono essere portate in diminuzione del reddito prodotto all'interno del regime, secondo le regole dettate dall'art. 8 del TUIR; con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata o titolari di reddito di lavoro autonomo tale possibilità concerne soltanto le perdite prodotte nel 2006 e 2007.

5. Imposta sostitutiva

Sul reddito determinato come sopra spiegato, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

Nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti al coniuge e ai collaboratori familiari.

Per evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'Irpef e quindi nelle ordinarie scadenze previste per il Mod. Unico; trovano applicazione, pertanto, tutte le disposizioni vigenti in materia di acconto dell'imposta, compensazione e rateazione.

Il regime dei contribuenti minimi stabilisce con riferimento alla disciplina sugli acconti d'imposta che, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni previste dalla disciplina agevolativa.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997

6. Cessazione del regime

Il regime cessa di avere efficacia per due motivazioni alternative:

a) per opzione, cioè quando il contribuente ha interesse ad applicare le imposte nei modi ordinari. L'opzione può avvenire tramite comportamento concludente ad esempio addebitando l'imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, oppure esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta.

L'opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta. L'opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione per la scelta operata;

b) per legge, in questo caso il regime cessa con:

- *effetto differito*: dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni di accesso¹⁶ o quando si realizza una delle fattispecie di esclusione indicate nell'art. 99 della Finanziaria 2008, come ad esempio se il contribuente trasferisce la sua residenza all'estero oppure, a causa del mutamento dell'attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, ecc.;

- *effetto immediato*: nell'anno stesso se i ricavi o i compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro. In questo caso il contribuente deve porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extra contabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti e deve pagare l'Iva sia relativamente alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno solare, che per la frazione d'anno antecedente al superamento del limite. L'Iva è determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell'art. 27 ultimo comma del D.P.R. 633/1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

La fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, per superamento di oltre il 50% del limite dei compensi o ricavi, comporta una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere fin dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento del superamento.

La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi per il superamento di oltre il 50% del limite di Euro 30.000 comporta l'applicazione del regime ordinario

¹⁶ Previste al comma 96 art. 1 della Finanziaria 2008, descritti nei precedenti paragrafi

per i successivi tre anni anche se il contribuente dovesse tornare in possesso dei requisiti di ammissione al regime speciale.

La decadenza dal regime può essere così sintetizzata:

Superamento della soglia di ricavi/compensi di 30.000 euro per non oltre il 50%, oppure venir meno degli altri requisiti	Decadenza del regime speciale dall'anno successivo
Superamento della soglia di ricavi/compensi per oltre il 50%	Decadenza del regime speciale dall'anno stesso e inapplicabilità del regime per il triennio successivo

Viene stabilito, infine, che il regime speciale cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo l'accertamento, oppure dall'anno stesso qualora i ricavi/compensi definitivamente accertati superano di oltre il 50% il limite di Euro 30.000. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere e restare nel regime agevolato, si applicano le sanzioni fissate dal D.Lgs. n. 471/1997, aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 3 marzo 2008

Dott.ssa Francesca Sanseverino

Dott.ssa Marcella Aveta